



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/07/2024 (punto N 19)

Delibera

N 900

del 29/07/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.r. 3/1994 - approvazione del piano di prelievo della specie muflone nelle aree vocate e non vocate alla specie, per la stagione venatoria 2024-25

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	piano di prelievo

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

piano di prelievo

2b4200b88e2376cf7de13011d29e00c6eb2bd68bc56e16dda662aa8e2e3b8272

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l'articolo 28 bis della l.r. 3/1994;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati” ;

Visto l'articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Visto il parere favorevole, giunto da ISPRA con nota di cui prot. 1068612 del 4 aprile 2023, sul suddetto Protocollo;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 434 del 28 aprile 2023 con la quale veniva approvato il “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, “*il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle*

indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero per gli anni 2023, 2024 e 2025;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie muflone inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2024-2025, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del muflone per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A), del presente atto;

Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti del “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n. 434 del 28 aprile 2023, provvedendo in caso contrario alle necessarie correzioni;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l'annata venatoria 2024-2025 inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 0252274 del 3 maggio 2024;

Visto il parere espresso da ISPRA sulla suddetta richiesta, firmato digitalmente in data 21.05.2024 e inviato da ISPRA in data 24.05.2024 (ns prot. 0290674 del 24.05.2024), favorevole ai tempi di prelievo previsti dalla Regione;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: *“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 (“Controllo della fauna selvatica”) della legge 157/92.”;*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di muflone di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di muflone suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 28 bis della l.r. 3/1994 citato, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie muflone, nelle aree non vocate così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non autoctone, quale appunto il muflone, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "*Ungulate Management in Europe: Problems and Practices*", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 20 ottobre 2023 e, successivamente, dal 1° novembre 2023 al 15 marzo 2024, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Visto il "Piano di prelievo" sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2023-2024 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto venga attuato con le stesse modalità;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolve alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Vista la l.r. 3/1995 "Norme sull'attività di tassidermia e di imbalsamazione" ed in particolare l'art. 10 inerente l'apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;

Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r. 3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del suddetto capo, se assieme ad esso conservato;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento "Piani di prelievo della specie muflone, per la stagione 2024-25", relativi ai Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del muflone in funzione delle classi di sesso/età :

Classe di sesso e di età	Periodo
Maschi adulti (arieti classe II, III e IV)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2024 e dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
Maschi giovani (binelli)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2024 e dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)*	dal 1° novembre 2024 al 31 gennaio 2025

* Comprensori di Lucca e Livorno :
unico periodo di prelievo su tutte le classi e sessi dal 1° ottobre 2024 al 15 marzo 2025

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristiche venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 70 del DPGR 36/R/2022;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;
6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;
7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;
8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG debbano inserire mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;
9. di stabilire che l'attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall'art. 28 bis, comma 6 della predetta l.r. 3/94;
10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;
11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI